

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

operaio addetto alla sostituzione di una paratia denominata 'spalla', da sfilarsi con un martinetto idraulic, nel compiere siffatta manovra, accortosi che la spalla, nel corso del sollevamento con il carroponete, aveva cominciato ad oscillare in modo anomalo, l'abbassava, riportandola sul basamento; manovra questa non prevista dalle direttive ricevute. Nondimeno, la spalla veniva appoggiata sul basamento in posizione precaria, in quanto troppo vicina al bordo, consentendo alle catene del carroponete di formare un 'lasco', che consentiva ai ganci di sganciarsi dai golfari, sicché la spalla perdeva l'equilibrio, cadendo sul lavoratore.

Tipologia del luogo di avvenimento

Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 3

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Circa la prevedibilità concreta dell'evento il ricorrente si duole della sbrigatività con cui la sentenza ha affrontato la questione della prevedibilità esperienziale del rischio realizzatosi, mai presentatosi in precedenza, nonostante quel tipo di dispositivi (ganci privi di paletta) fossero stati utilizzati in azienda per quasi trent'anni senza che si fosse verificato alcun incidente. Ciò, infatti, comporterebbe, da un lato, l'assoluta imprevedibilità dell'infortunio occorso alla persona offesa, essendo la probabilità di verificazione dell'evento, stante il periodo di utilizzo di quel tipo di ganci nella movimentazione pari allo 0,03%, e dall'altro, l'evidente idoneità dei ganci ad assicurare la sicurezza dei lavoratori che ne facciano uso.

Occorre, su questo tema, introdurre alcune puntualizzazioni, poiché la questione da affrontare non è, come sembra ritenere il ricorrente, quella relativa all'estensione degli obblighi del datore di lavoro alla previsione dell'evento 'raro', in quanto esito dell'infrequente attivazione di una concatenazione di cause non ignote, ma quella dell'individuazione degli strumenti volti ad evitare il rischio noto.

Diversamente impostando il problema si finisce, infatti, per affermare che solo l'evento con una qualche rilevanza statistica, impone al datore di lavoro di predisporre tutele per evitare il rischio, lasciando al di fuori degli obblighi di valutazione e prevenzione tutti i rischi che sebbene 'non ignoti' si realizzino con tale infrequenza da essere ritenuti appunto 'rari'.

E' necessario, invece, mutare prospettiva, pur potendosi egualmente muovere dal richiamo del fondamentale principio enunciato dalla Sezioni unite, e ribadito da questa Sezione, secondo il quale "In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori" (Sez. U, n.38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110901; Sez. 4, n.20129 del 10/03/2016 - dep. 16/05/2016, Serafica e altro, Rv. 26725301).

I cardini sui quali il datore di lavoro deve fondare l'analisi e la previsione dei rischi sono, dunque, in primo luogo, la 'propria esperienza', in secondo luogo l'evoluzione della scienza tecnica ed infine 'la casistica' verificabile nell'ambito della lavorazione considerata.

E' chiaro che, su questa base, la previsione e prevenzione del rischio deve 'coprire' qualsiasi fattore di pericolo evidenziato nell'evoluzione della 'scienza tecnica' e non solo dall'esperienza che l'imprenditore sviluppi su una certa attività o su uno specifico macchinario, che egli abbia potuto direttamente osservare. Non basta, cioè, a giustificare la mancata previsione del pericolo né che la sua realizzazione non si sia mai presentata nello svolgimento dell'attività concreta all'interno dell'impresa, né che esso non rientri nell'esperienza indiretta del datore di lavoro, per considerare 'non noto' il rischio occorre che anche la scienza tecnica non abbia potuto osservare l'evento che lo realizza. Solo in questo caso viene meno l'obbligo previsionale del datore di lavoro, cui non può richiedersi di oltrepassare il limite del sapere tecnico-scientifico, con un pronostico individuale.

La conclusione che deve trarsi da questa premessa è che l'evento 'raro', in quanto 'non ignoto', è sempre prevedibile e come tale deve essere previsto, in quanto rischio specifico e concretamente valutabile. L'evento raro, infatti, non è l'evento impossibile. Anzi è un evento che, per definizione, prima o poi si verifica.

Questa generalissima premessa è indispensabile per chiarire che la mancata osservazione di un evento simile a quello realizzatosi, nonostante il lunghissimo tempo di utilizzo all'interno del ciclo produttivo dell'impresa di quel tipo di accessori per il sollevamento, non esime il datore di lavoro dalla previsione della sua realizzazione e dall'adozione delle misure idonee alla sua prevenzione, tanto più laddove esse siano previste e ciononostante non siano state adottate nella procedura aziendale.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5/12/2019

Note

La disposizione il cui primo comma dell'art. 71 d.lgs. 81/2008, a mente del quale "Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie", va colmata con il richiamo della normativa europea, posto che il rinvio all'Allegato VI, di cui al comma 2, non risolve il problema della specificazione normativa dell'obbligo di dotarsi di ganci di sollevamento muniti di chiusura dell'imbocco. Il paragrafo 3 dell'Allegato VI dedicato alle "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi" il punto 3.1.1 si limita, infatti, a stabilire che "I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile". Mentre il punto 3.1.6 prescrive che "Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso".

La previsione dell'adozione di ganci muniti di chiusura, dunque, esplicitamente contenuta nell'art. 172 del d.P.R. 547/1955, abrogato dall'art. 304 d.lgs. 81/2008, non è stata ripresa in modo esplicito dalla disposizione di cui all'allegato VI, 3.1.3, di cui supra, che l'ha sostituita.

Ad integrazione di questo quadro si pone la Direttiva Macchine che prescrive al punto 4.1.2.5, inerente agli 'Accessori di sollevamento e relativi componenti' che "Gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate per l'applicazione prevista". La disposizione sancisce il rapporto fra le caratteristiche dell'accessorio per il sollevamento ed i suoi componenti, la sua vetustà ed il suo utilizzo, imponendole la modulazione delle condizioni del componente stesso e del carico da sollevare. La Corte territoriale, in assenza di una specifica regolamentazione normativa sulla conformazione degli accessori di sollevamento, dà atto che possono essere utilizzati sia ganci con paletta, che ganci senza paletta, ma nega la discrezionalità del criterio di scelta, rimandando, per il tramite dell'art. 71, comma 1, d.lgs. 81/2008 a quanto previsto dalle linee ISPELS, richiamate dal tecnico A.S.L., N., secondo cui gli accessori di sollevamento devono essere scelti, per essere adeguati, in relazione ai coefficienti di utilizzo ed in funzione delle modalità di sollevamento. La prescrizione dell'adozione del gancio con paletta viene così individuata dal giudice di seconda cura, che riprende dalle linee guida contenenti indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro il parametro al quale la procedura aziendale avrebbe dovuto conformarsi.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.